

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
VALMONTONE HOSPITAL S.P.A.

**Contratto per l'affidamento alla soc. "VEGA" Cooperativa dei servizi di prenotazione mediante call center, accettazione in modalità front office, assistenza agli studi medici e riconsegna referti, connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali – Durata del servizio: n. 36 mesi – Importo: € 2.880.000,00, oltre IVA di legge.**

\*\*\*\*\*

Tra

- a) il Valmontone Hospital S.p.A. (di seguito, anche Committente), in persona del legale rappresentante, sig. Crescenzo Gentili, nato a Roma il 28/08/1959 e domiciliato presso la sede legale del Valmontone Hospital S.p.A., in Valmontone, Via dei Lecci, snc – C.F. e P.IVA n. 08501151008 –, munito del potere di stipula in nome e per conto del Committente;
- b) VEGA Società Cooperativa (di seguito, anche appaltatore o esecutore), in persona del legale rappresentante, sig. Gabriele Bacchiocchi, nato a Velletri (RM) il 11/09/1993 e domiciliato presso la sede legale della VEGA Società Cooperativa, in Velletri (RM), Piazza Cairolì n. 37, C.F. e P.IVA 09169371003 – munito del potere di stipula in nome e per conto dell'esecutore;

**PREMESSO**

- che il Committente ha la necessità di affidare i servizi di prenotazione mediante call center, accettazione in modalità front office, assistenza agli studi medici e riconsegna referti, connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali per la durata di tre anni (36 mesi), per un importo di € 2.880.000,00, oltre Iva di legge;
- che a tal fine il Committente ha individuato l'operatore VEGA società Cooperativa, il quale ha già svolto efficacemente e diligentemente le suddette attività presso il Valmontone Hospital S.p.A.;



*Gentili*

## **CIO' PREMESSO**

tra le suddette parti contraenti si conviene quanto segue:

### **ART. 1 Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Esecutore attesta che quanto risulta dal presente contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una corretta gestione dell'appalto.
3. Per quanto non espressamente indicato si rimanda ai successivi articoli concernenti la responsabilità dell'esecutore.

### **ART. 2**

#### **Quadro normativo**

1. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è regolato:
  - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Esecutore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dalle specifiche normative di legge regolanti i servizi di prenotazione medica call center, trascrizione e riconsegna referti medici ed attività di archiviazione, connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
2. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Esecutore rinuncia, ora per allora, a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

### **ART. 3 Oggetto**

1. Il Committente, nel nome e rappresentanza di cui sopra, affida all'Esecutore i servizi di prenotazione mediante call center, accettazione in modalità front office, assistenza agli studi medici e riconsegna referti, connessi all'erogazione di



*Gen. L. B.*

prestazioni sanitarie ambulatoriali per la durata di tre anni (36 mesi), per un importo di € 2.880.000,00, oltre Iva di legge, da erogare presso la propria sede.

2. Con il presente contratto l'Esecutore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente ad eseguire tutti i servizi come di seguito descritti, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo come innanzi indicato.

3. Il Committente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni in aumento e in diminuzione quali-quantitative delle prestazioni.

## ART. 4

### Caratteristiche tecniche del servizio

1. Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi, da effettuarsi presso i locali del Valmontone Hospital Spa, riconducibili:

- alle attività di prenotazione espletate con modalità telefonica "Call Center";
- alle attività di accettazione con relativa fatturazione;
- alle attività di assistenza studi medici, con trascrizione su dettatura dei referti ecografici, con consegna immediata;
- alla consegna dei referti in postazione.

2. Il servizio comprende la totalità ed universalità delle operazioni e delle attività necessarie ed opportune, nessuna esclusa, per la gestione dei servizi sopra detti.

3. Il Committente sarà esonerato delle responsabilità civili, amministrative e penali derivanti, per quanto di competenza dell'appaltatore, dalla gestione ed esecuzione dei servizi in oggetto, compresa la responsabilità contabile (banconote false, ammanco) e da eventuali danni che gli operatori della società dovessero causare o che, comunque, nell'esecuzione del servizio per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o cosa.

4. In caso di errori ripetuti, ritenuti gravi, nell'esecuzione dell'attività appaltata, con conseguenze sulla funzionalità ed affidabilità del servizio e/o sugli utenti, l'esecutore dovrà porre in essere ogni utile misura atta a risolvere le problematiche.

5. Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- mantenere, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;

- osservare il segreto d'ufficio e il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello



*Handwritten signature*

stesso, secondo i dettami della legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire;

- garantire la riservatezza dei dati personali sensibili degli utenti;
- attenersi alle direttive impartite per quanto concerne le modalità operative specifiche del servizio anche attraverso incontri formativi e informativi ritenuti necessari.

6. In caso di assenza, malattia, ferie, infortunio del lavoratore o per qualsiasi motivo che comunque comporti l'assenza dell'operatore, l'esecutore dovrà provvedere di norma a sostituire l'operatore assente senza alcun onere aggiuntivo a carico del committente, nel rispetto della pianificazione concordata.

## **ART. 5**

### **Sede, organizzazione del lavoro e monte ore**

1. L'esecutore si impegna a gestire i predetti servizi presso la sede del "Valmontone Hospital" tenuto conto delle fasce orarie e delle tipologie di sportello specificate, da considerare come vincoli minimi da soddisfare.

2. Le eventuali modifiche sostanziali alla pianificazione concordata per la copertura degli sportelli, comportanti modifiche sul numero delle postazioni con aumento delle ore necessarie a soddisfarle, dovranno essere concordate ed effettuate entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta.

3. Ove dette modifiche non possano essere soddisfatte nel predetto termine, si deve fornire adeguata motivazione scritta e concordare con il Direttore del Valmontone Hospital S.p.A. una soluzione alternativa momentanea, tale da non generare disservizio.

4. La copertura oraria di seguito riportata rappresenta l'attuale esigenza del Valmontone Hospital S.p.A. e potrà essere modificata nel corso della validità contrattuale, anche rispetto alla ubicazione sul territorio, senza che l'aggiudicatario possa opporre eventuali eccezioni.

5. L'orario di erogazione del servizio potrà variare anche in base a nuove e sopravvenute esigenze.

6. E' prevista la possibilità del lavoro domiciliare dei soli addetti al call center e nei limiti del 50% del personale adibito a tale attività.

7. Il lavoratore domiciliare dovrà essere dotato dall'appaltatore di tutti gli strumenti e attrezzature necessari ad eseguire a regola d'arte il lavoro "a distanza".

8. I servizi oggetto del contratto verranno svolti con esclusiva organizzazione,



*Giuseppe...*

responsabilità e rischio dell'esecutore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

9. Il monte ore minimo del servizio è fissato in 1.336,00 ore settimanali.

10. Sarà facoltà del Committente Valmontone Hospital, a seconda delle specifiche esigenze, ripartire il suddetto monte ore tra i vari servizi di cui al presente appalto.

L'articolazione oraria del servizio che l'appaltatore deve garantire è la seguente:

Dal lunedì al sabato, dalle ore 7,30 alle ore 21,00.

Gli orari indicativi sono i seguenti:

- orario accettazione: 7.20-20.40 da lunedì a sabato;
- orario call center: 8.00 -15.00 da lunedì a sabato;
- orario consegna referti: 8.00-14.30 da lunedì a venerdì e 8.00-13.30 il sabato.



*Genk*

*[Signature]*

#### **ART. 6 Durata del contratto**

1. Il contratto avrà una durata di 36 mesi, con decorrenza dal 20 febbraio 2023.
2. Resta inteso tra le Parti che la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per il Committente di disporre il rinnovo.

#### **ART. 7 Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi alla fornitura del servizio, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.
2. L'Esecutore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che lo stesso è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

#### **ART.8 Condizioni del servizio e limitazione della responsabilità**

1. Sono a carico dell'Esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione

delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'esecutore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3. L'Esecutore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla data di stipula del presente contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente, assumendosene il medesimo Esecutore ogni relativa alea.

5. L'Esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e da terzi autorizzati.

7. L'esecutore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

## **ART. 9**

### **Obbligazioni specifiche dell'esecutore**

1. L'Esecutore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a) garantire la continuità dei servizi presi in carico;



BB  
27/1/16  
G. L.

- b) erogare tutti i servizi previsti con le modalità indicate dal contratto, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del Committente, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
- d) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale corrispondente al profilo professionale richiesto e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Esecutore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e trattamento dei dati sensibili;
- e) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- f) manlevare e tenere indenne il Committente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- h) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- i) comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio;
- l) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo l'Esecutore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà del Committente (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. L'esecutore instruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della struttura Committente;



*Gu...*

*[Signature]*



m) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, per quanto di rispettiva ragione.

2. L'esecutore si impegna, altresì, a trasmettere al Committente le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

#### **ART. 10**

##### **Modalità di esecuzione del servizio**

1. L'Esecutore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel presente contratto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. L'Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

3. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

4. L'Esecutore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

#### **ART. 11**

##### **Verifica e controllo quali/quantitativo**

1. L'Esecutore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni previste.

3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, l'Esecutore sarà soggetto a contestazione da parte del Committente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone.

4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatterà il Referente indicato dall'Esecutore, richiedendo l'immediato intervento risolutivo.





5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

## **ART. 12 Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati "a corpo", sulla base dell'importo complessivo riportato nell'offerta economica.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Esecutore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Esecutore di ogni relativo rischio e/o alea.

4. L'Esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

## **ART. 13 Fatturazione e pagamenti**

1. Il Committente si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore dell'Esecutore, sulle base dei prezzi indicati nel presente contratto, entro e non oltre il 60° giorno dalla data di ricevimento della fattura.

2. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile (per un importo pari ad € 80.000,00, oltre Iva) e dovranno essere intestate al Valmontone Hospital S.p.A., e trasmesse mediante il sistema di fatturazione elettronica.

3. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente intestato all'Esecutore.

4. L'Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, la



Società non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Esecutore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Esecutore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati al Committente dipendenti da tale interruzione.

#### **ART. 14** **Cessione del credito**

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Esecutore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Esecutore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

#### **ART. 15** **Trasparenza**

L'esecutore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.



2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Esecutore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Esecutore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## ART. 16 Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, il Committente, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo pec, potrà diffidare l'Esecutore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa esecutrice dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il Committente non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, il Committente si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

- a) per la mancata prestazione di ogni giorno lavorativo, verrà applicata una penale pari allo 0,1 mille del valore del contratto;
- b) per ogni non conformità rispetto alle modalità di esecuzione del servizio, verrà applicata una penale pari allo 0,1 per mille;
- c) per ogni altro inadempimento contrattuale di diversa natura legato all'attuazione di quanto previsto verrà applicata una penale da 0,1 a 0,5 per mille a seconda del singolo inadempimento riscontrato. In ogni caso verrà considerato motivo valido per l'applicazione delle penali anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto; in tali casi il Committente applica alla Ditta esecutrice le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.



*Handwritten signature*

3. Per tutti i punti che precedono, la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio.
4. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che il Committente intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
5. I danni arrecati dall'impresa esecutrice alle proprietà del Committente verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo pec.
6. Qualora il Committente non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa esecutrice ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà il Committente addebitando le spese all'impresa.
7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa esecutrice o da eventuali crediti vantati dalla stessa.

#### **ART.17**

##### **Riservatezza**

1. L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **ART. 18**

##### **Danni e responsabilità civile**

1. L'Esecutore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L'Esecutore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture del Valmontone Hospital S.p.A., per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.



3. L'Esecutore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'amministrazione Committente o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando il Committente da ogni responsabilità.

4. L'Esecutore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

5. Qualora l'Esecutore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente resta autorizzato a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.

#### **ART. 19**

#### **Clausola risolutiva espressa**

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore con raccomandata A/R oppure a mezzo pec, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Esecutore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti.

#### **ART. 20**

#### **Recesso**

1. Il Committente ha sempre diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari, da comunicarsi all'Esecutore con lettera raccomandata a/r o a mezzo pec.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'Esecutore ha unicamente diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché rese correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di

ziale III di Roma  
etri

natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

3. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

## **ART. 21**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Committente avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

3. L'Esecutore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto.

## **ART. 22**

### **Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti dalla Società esecutrice è svolto esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa.

3. In ogni caso il Committente aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Esecutore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica rispetto delle disposizioni normative in vigore. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto



delle misure di sicurezza. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

### ART. 23 Norme anticorruzione

La Società esecutrice si impegna a rispettare pienamente la normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.).

### ART. 24 Responsabile dell'Esecuzione

Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge.

### ART. 25 Responsabile della Commessa

Con la stipula del presente Contratto l'Esecutore individua il sig. Gabriele Bacchiocchi quale Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'impresa appaltatrice.

### ART. 26 Subappalto

E' fatto divieto alla Società contraente di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.


### ART. 27 Foro competente

Le eventuali controversie contrattuali che non potessero essere composte in via bonaria saranno demandate al Giudice competente, secondo la normativa vigente in materia, salvo i casi in cui la legge prevede la composizione della controversia in via arbitrale.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Velletri (RM).

\*\*\*

Valmontone, 20/02/2023




*Gianfranco Trionfera*

Valmontone Hospital S.p.A.

Il Legale rappresentante

Crescenzo Gentili



VEGA Soc. Coop.

Il legale rappresentante

Gabriele Bacchiocchi

P.zza Cairoli, 37 00049 Velletri (RM)

C.F./P.I. 09169371003

\*\*\*

Il sottoscritto Gabriele Bacchiocchi, in qualità di legale rappresentante della VEGA Soc. Coop., alla firma del presente contratto, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nel Contratto e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1, Articolo 2, Articolo 3, Articolo 4, Articolo 5, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo 9, Articolo 10, Articolo 11, Articolo 12, Articolo 13, Articolo 14, Articolo 15, Articolo 16, Articolo 17, Articolo 18, Articolo 19, Articolo 20, Articolo 21, Articolo 22, Articolo 23, Articolo 24, Articolo 25, Articolo 26, Articolo 27.

Per VEGA Soc. Coop.

(Gabriele Bacchiocchi)

VEGA Soc. Cooperativa

P.zza Cairoli, 37 00049 Velletri (RM)

C.F./P.I. 09169371003

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Velletri	
Numero	202
Corte	3
Data	22 MAR 2023
IMPONTO CIBERDIO 400,00	
L'ADDETTO(*) Marco Carnevali	

(\*) Firma su delega del Direttore provinciale  
Francesco Vittorio Gravina

